

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» (992), d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
FINOCCHIARO (PSI), relatore alla Commissione .	2, 5, 6
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» (992), d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», d'iniziativa dei deputati Gitti, Formica, Battaglia, Reggiani e Bozzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Finocchiaro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FINOCCHIARO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, riassumo per grosse aggregazioni concettuali quello che è avvenuto da quando abbiamo licenziato il primo decreto-legge, nel marzo del 1984, ad oggi. Quel provvedimento, come sapete, non fu convertito in legge dalla Camera, per cui si presentò un secondo decreto. Il testo adottato dal Governo con la reiterazione teneva conto delle correzioni apportate dal Senato, che erano: nella tabella A, alla voce «comunità montane» con popolazione complessiva non inferiore a 8.000 abitanti, si portava tale popolazione a 20.000; alla tabella B la voce «regioni a statuto ordinario» fu sostituita con l'altra: «regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano», inoltre la voce «università» fu corretta in «università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali», infine la voce «enciclopedia Treccani» fu soppressa. Di queste correzioni tenne conto il secondo decreto, che conteneva, nelle proposizioni generali, gli stessi riferimenti del primo: tenuta delle disponibilità liquide degli enti in apposita contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; esecuzione delle operazioni da parte di aziende di credito - tesoreri - quali «banche agenti»; modifica eventuale delle convenzioni di tesoreria o di cassa per gli enti e i tesoreri; regolamentazione, da eseguirsi con decreti del Ministro del tesoro, dei rapporti finanziari tra le «banche agenti» e la tesoreria provinciale dello Stato, nonchè dell'assorbimento delle disponibilità liquide degli enti esistenti presso il sistema bancario.

Ancora: la percentuale delle disponibilità che gli enti pubblici autorizzati possono attualmente detenere presso il sistema bancario veniva ridotta ulteriormente dal sei al quattro per cento, mentre venivano esentati dal rispetto delle norme di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119, e successive modificazioni, gli enti previdenziali autonomi di categoria, le aziende autonome che non

ricevono trasferimenti a carico dello Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano per la quota dei bilanci relativa alle entrate proprie. Neanche questo secondo decreto fu convertito in legge e il Governo ne emanò un terzo, ma neanche questo ottenne l'approvazione e perciò si giunse al quarto, che ripeteva la stesura del terzo (che era stato discusso alla Camera), ma non recepiva gli emendamenti perchè questi non erano stati formalmente presentati dalla Commissione, quindi il terzo e il quarto decreto erano identici al secondo, cioè recavano quelle correzioni di cui ho detto poc'anzi. Fu necessario, quindi, presentare alle Camere un quinto decreto in data 30 agosto 1984. L'unico elemento innovativo di quest'ultimo provvedimento era l'introduzione di una contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le entrate proprie degli enti inclusi nella tabella A. Su queste entrate proprie dovevano però gravare per prime le spese (e cioè non sulle altre risorse), fino ad esaurimento. Intanto si era aperta nel Parlamento la polemica sui limiti della decretazione d'urgenza ed essendovi il rischio che la situazione dei lavori parlamentari immobilizzasse ancora una volta il provvedimento del Governo, in data 19 settembre 1984 veniva presentata sulla materia una proposta di legge, atto Camera n. 2058, a firma dei deputati Gitti, Formica, Battaglia, Reggiani e Bozzi, in modo da poter discutere su un normale disegno di legge e non su un decreto. La proposta di legge, discussa in sede deliberante nelle sedute del 27 settembre e 3, 11 e 16 ottobre dalla 6^a Commissione della Camera dei deputati, è stata approvata senza correzioni sostanziali rispetto al testo originario. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato e il Presidente ce lo ha assegnato in sede deliberante. Io non posso che chiederne l'approvazione. Questo lo faccio con coscienza assolutamente serena perchè, indipendentemente dal voto che si è avuto alla Camera, tutti i Gruppi, meno la Sinistra indipendente, avevano consentito sul provvedimento, (anche perchè le correzioni marginali che sono state recepite nel provvedimento stesso erano state in parte suggerite dalle opposizioni e dal Gruppo comunista). Essendovi stata una convergenza generale sul testo alla Camera il relatore non può che raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Finocchiaro per la sua ampia esposizione. In attesa del parere della Commissione bilancio, che dovremmo avere in giornata, se non si fanno osservazioni, sospendiamo la seduta.

Così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono ripresi alle ore 19,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo, onorevoli senatori, l'esame del disegno di legge, essendo pervenuti i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale e avverto che il senatore Bonazzi nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno, da lui presentato insieme con il senatore Giura Longo:

La 6^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 992, recante la istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici,

impegna il Governo:

a dare (compatibilmente con le norme vigenti in materia) le necessarie disposizioni e a prevedere nei decreti ministeriali le necessarie specificazioni al fine di consentire che, nel caso di aziende pubbliche locali miste, il solo bilancio della sezione trasporti che, come è noto, è separato per legge da quello delle altre sezioni (elettricità, gas, acqua ed altre), sia assoggettato alla disciplina prevista dalla tabella *B* della legge sulla tesoreria unica.

(0/992/1/6)

BONAZZI. Si tratta, signor Presidente, di un ordine del giorno che è stato già presentato alla Camera dei deputati; esso tende a chiarire un problema che si può desumere pacificamente dal testo della tabella *B*.

Vi sono casi in cui le aziende di trasporto sono gestite assieme ad altri servizi come quelli per l'elettricità, il gas, l'acqua. Con l'ordine del giorno si invita il Governo a precisare che nel caso di aziende miste il solo settore assoggettato al regime previsto nella futura legge per la tabella *B* sia quello dei trasporti, e che solo le entrate relative ai trasporti dovranno essere versate. Non dovrebbe quindi esserci nessun obbligo di versamento per i restanti settori.

Vorrei fare inoltre, signor Presidente, alcune considerazioni di carattere generale sul disegno di legge in esame. Il nostro voto sarà contrario per le ragioni che sono già state indicate nella precedente discussione, ma il punto più rilevante è che con questa soluzione non si è assicurata una disponibilità diretta agli enti, soprattutto quelli istituzionali come i comuni, per fronteggiare le esigenze di pagamento. Ciò vuole dire che consentiamo sul sistema di tesoreria unica ma non su quello di tesoreria unificata, quale invece risulterà da questo provvedimento; dissentiamo sul modo con cui è regolata.

Il disegno di legge che abbiamo all'esame contiene alcuni elementi che consideriamo positivi rispetto al testo del decreto precedente: in particolare, la distinzione tra entrate proprie e entrate per trasferimenti. Chiederei a questo proposito un chiarimento al Sottosegretario: tra le entrate che vengono versate nella parte infruttifera della tesoreria sono comprese, secondo una logica che abbiamo condiviso anche noi, le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato; e, tra queste, devono essere compresi gli oneri per mutui, ma solo per la parte il cui ammortamento è a carico dello Stato. Si verificherebbe altrimenti una situazione contraddittoria e paradossale rispetto alla stessa logica del provvedimento. Si deve tener conto che prima o poi, una parte degli oneri dei mutui comincerà a gravare sui bilanci comunali; mi auguro che non si verifichi per il 1985 ma prima o poi ci si arriverà. Quando sarà così, se tutti i mutui dovessero essere riferiti alla parte infruttifera si verificherebbe questo: il comune pagherebbe con mezzi propri gli interessi stipulati, mentre essendo versata la copertura nella parte infruttifera non li riceverebbe dal depositario. Mi pare che sia invece

nella logica del disegno di legge che, per quanto riguarda i mutui, nella misura in cui l'onere dell'ammortamento è a carico dei bilanci comunali i finanziamenti affluiscono nella parte della tesoreria per cui è prevista la corresponsione di un interesse.

Esiste altresì una disparità di trattamento, sulla quale alla Camera dei deputati si è discusso a lungo, tra gli enti della tabella A e gli enti della tabella B. Gli enti della tabella A hanno il vantaggio di conservare una propria disponibilità fino al 4 per cento, e quindi di percepire anche gli interessi dalla tesoreria, ma per quanto attiene alla tabella A non si fa distinzione tra entrate proprie ed entrate per trasferimenti dello Stato, per cui può capitare per alcuni enti che in definitiva quello che può sembrare e resta un vantaggio, dal punto di vista delle disponibilità di cassa, diventi uno svantaggio dal punto di vista finanziario perchè su una parte delle entrate proprie non verranno corrisposti gli interessi. Fatte queste considerazioni, vorrei ora chiedere alcuni chiarimenti. Come i colleghi ben sanno, su questa materia si sono succeduti cinque decreti-legge non convertiti dal Parlamento ed oggi, con l'approvazione del disegno di legge in titolo, ne vengono sanati gli effetti che invece, stante la mancata conversione, avrebbero dovuto essere cancellati. Nel momento in cui concediamo tale sanatoria, però, mi sembra giusto e opportuno conoscere la reale consistenza degli effetti prodottisi finora, così da renderci conto non solo di che cosa saniamo, ma anche della portata che il provvedimento avrà per il 1984. Desidero cioè che il sottosegretario Fracanzani ci fornisca dei chiarimenti sull'attuazione dei cinque decreti. Una certa attuazione di essi, infatti, si è verificata, almeno per la parte che ha ridotto dal 6 al 4 per cento le disponibilità che gli enti, di cui alla tabella B, potevano conservare presso la propria tesoreria. Per gli enti compresi nella tabella A, invece, almeno così mi risulta, non dovrebbe esserci stata nessuna attuazione dal momento che non sono stati emanati i previsti decreti ministeriali.

A prescindere da tali considerazioni, comunque, chiedo di sapere in che cosa è consistita l'attuazione nel corso di quest'anno e, in particolare, quali sono gli effetti sul bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FINOCCHIARO, relatore alla Commissione. Per quanto concerne i chiarimenti richiesti dal senatore Bonazzi circa gli effetti prodottisi a seguito della emanazione dei decreti non ho elementi precisi di riferimento e credo che meglio di me potrà rispondere il Sottosegretario. Per quanto riguarda invece la proposta di collocare in conti fruttiferi le entrate proprie degli enti di cui alla tabella B, ricordo che una proposta analoga è stata già respinta dalla Camera dei deputati su richiesta della Commissione bilancio.

BONAZZI. Io facevo riferimento alla tabella A ed ho chiesto spiegazioni sui mutui. Ho chiesto cioè se anche le entrate derivate da mutui, il cui onere di ammortamento sarà a totale o parziale carico del comune, devono affluire in conti infruttiferi. Mi sembra che in questo caso verrebbe a prodursi una situazione paradossale.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Tale questione è stata esaminata dalla Camera ed ha avuto una risposta negativa; si è stabilito, infatti, che solo le entrate proprie degli enti di cui alla tabella A possono maturare un interesse. Il contrarre un mutuo non ne determina la proprietà.

BONAZZI. Quelle derivate dai mutui sono entrate straordinarie, ma proprie.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Le entrate derivate da mutui, a mio giudizio, non vanno collocate nel conto fruttifero perchè ciò significherebbe lucrare sul debito. L'interesse che deve esser pagato, secondo l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, deve essere quello oscillante tra il tasso di circa l'1,50 per cento, pagato dalle Poste sui libretti di risparmio, e l'11,50 per cento circa pagato dalla Cassa depositi e prestiti.

Quindi se si ottengono 100 milioni di mutuo, si lucra un interesse di circa il 10 per cento.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che il senatore Bonazzi ha avanzato tre tematiche.

La prima riguarda il problema dei mutui e su tale questione vorrei dire che il provvedimento evidentemente fa riferimento alla situazione attualmente vigente che è di totale carico da parte dello Stato degli oneri dell'ammortamento dei mutui. Quando si porrà una nuova situazione, e mi auguro che al più presto si approvi una normativa che preveda una giusta compartecipazione degli enti locali all'ammortamento dei mutui, evidentemente si porrà il problema di affrontarla; ma non è quella che è vigente attualmente.

La seconda tematica è stata posta sempre dal senatore Bonazzi che ha avanzato il quesito se esiste una disparità di trattamento tra gli enti compresi nella tabella A e quelli compresi nella tabella B. Devo dire che la disparità di trattamento è tra situazione transitoria e situazione a regime. Per quanto concerne la situazione transitoria tutti gli enti delle tabelle A e B sono trattati in un modo uguale e per tutti è stato previsto il passaggio dal 6 al 4 per cento. Una diversità si avrà con il passaggio degli enti ad un trattamento a regime; questo avverrà prima per quanto concerne gli enti della tabella A, ma anche per questa situazione a regime si deve dire che nel momento in cui anche gli enti della tabella B passeranno in questa situazione avranno lo stesso trattamento avuto preventivamente dagli enti della tabella A.

Del resto sappiamo che tutti gli enti sono destinati, seppure gradualmente, a passare nella situazione a regime, anche quelli della tabella B. Il Governo anzi ha accolto alla Camera un ordine del giorno che prevede il massimo di accelerazione possibile perchè anche gli enti della tabella B entrino al più presto in una situazione a regime.

L'ultima questione posta è relativa agli effetti derivanti dalle norme ad incidenza transitoria durante questa fase. Credo che si possa confermare quel che abbiamo detto in via previsionale in relazione alla discussione del primo decreto e cioè che questa normativa transitoria

ha portato dei vantaggi per quanto riguarda l'erario nel senso di una diminuzione delle necessità di indebitamento per una somma che si aggira sui 2.000 miliardi.

BONAZZI. Volevo i dati precisi.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se la richiesta mi fosse stata formulata con qualche anticipo avrei potuto fornire anche le virgole. Posso dire in questa sede, nel momento in cui è stata posta la domanda, che sostanzialmente sono confermate le previsioni di un contenimento della necessità di indebitamento per una cifra di circa 2.000 miliardi.

BONAZZI. Chiedo se ci fornirà successivamente i dati precisi.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di farle avere la documentazione dettagliata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dai senatori Bonazzi e Giura Longo.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Ritengo di poter esprimere parere favorevole, perchè conferma la linea del provvedimento: inserimento degli enti di trasporto nella tabella B.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BONAZZI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Bonazzi e Giura Longo.

È approvato.

Noto che la prima Commissione permanente Affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, ha comunicato di non opporsi al suo ulteriore corso.

La quinta Commissione ha invece espresso il seguente parere: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole pur osservando, su indicazione del Gruppo comunista, trattarsi di provvedimento che - nell'implicare un risparmio complessivo sul lato delle spese con regolare copertura, all'articolo 1 comma 5, del maggior onere relativo agli interessi - realizza ancora una volta un caso di utilizzo in difformità di accantonamenti di fondo globale, preordinati per altre finalità».

Sono osservazioni non vincolanti ma sono puntualizzazioni che la Commissione ha fatto in relazione alla indicazione della copertura del disegno di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153, e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoreri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanon e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoreri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per

ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

È approvato.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: «per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare» sono sostituite dalle

altre: «per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare» e le parole: «che costituisce il limite del sei per cento» sono sostituite dalle altre: «che costituisce il limite del quattro per cento». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesoriere o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro».

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

TABELLA A

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari-IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto superiore della sanità.

È approvata.

TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.
Aziende municipalizzate di trasporto.
INPS.
ENPAS.
INAIL.
Istituto postelegrafonici.
Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.
Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Cassa conguaglio per il settore telefonico.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Cassa conguaglio zucchero.
Ente nazionale risi.
Cassa per il Mezzogiorno.
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.
Mediocredito centrale.
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.
Fondo bombole di metano - Roma.
SVIMEZ.
Società degli *Steeple-chases* d'Italia.
Lega navale italiana.
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).
Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Enti provinciali per il turismo.
Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» - Pavia.
Ente ospedaliero «Vincenzo dell'Erba» - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.
Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale Maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio Idrovia Padova-Venezia.
Ospedale infantile «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed
Agroglia De Manussi» - Trieste.
Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.

È approvata.

L'esame delle tabelle allegate è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. In sede di dichiarazione di voto, annuncio il voto contrario dei senatori comunisti in quanto con il provvedimento in esame non si assicurano comunque agli enti interessati adeguate risorse per fronteggiare le esigenze di pagamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO